# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 | Roma — Giovedì 5 maggio | Numero 106

**DIREZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani* || Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi || **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

**In Roma,** presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
**Per gli Stati dell'Unione postale:** » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii . . . . . . . . . . . . . L. **0.25** } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . . » **0.30** }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



# Parte Ufficiale

## ERRATA-CORRIGE

Nel N. 100 di questa *Gazzetta*, in data 28 u. s. aprile, a pagina 2034, nella colonna della circoscrizione dei Comuni annessa al R. decreto n. CXXXV (Parte supplementare), ove sono indicate le sezioni elettorali del Collegio di probi-viri, per le industrie tessili con sede in Brescia, si è dato per errore ad un Comune il nome di *Seno*, mentre si voleva dire, invece, e deve leggersi *Leno.*

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **164** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 maggio 1903, n. 254, per le case popolari;

Sentiti il Consiglio Superiore del Lavoro, il Consiglio Superiore di Sanità e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro *interim* delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito Regolamento per la esecuzione della legge 31 maggio 1903, n. 254, per le case popolari, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 31 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari.

TITOLO I.

*Società per costruzione ed acquisto di case popolari*

Art. 1.

Le Società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari devono indicare nei loro statuti:

1° Che hanno per oggetto esclusivo la costruzione, l'acquisto, e la vendita ai soci, o la locazione a soci e non soci, di case popolari, a norma e per gli effetti della legge 31 maggio 1903, n. 254.

2° Che il dividendo annuo ai soci non può superare il 4½ per cento del capitale effettivamente versato.

3° Che possono essere ammessi come soci tutti coloro che, avendo le qualità richieste per tale ammissione, sottoscriveranno almeno un'azione. Il valore nominale delle azioni non potrà essere aumentato.

4° I caratteri delle case che intendono costruire od acquistare per venderle o per locarle.

5° Le condizioni generali per la vendita e per la locazione delle case, e gli obblighi del compratore o del conduttore di esse.

6° Che gli amministratori delle Società debbano curare, sotto la loro responsabilità, che la trascrizione dei contratti di vendita segua entro 15 giorni successivi alla stipulazione dell'atto e che sia fatta nelle forme indicate dall'ultimo capoverso dell'articolo 39 del presente regolamento.

7° Che al tempo della cessazione della Società, o nel caso di scioglimento anticipato di essa, l'assemblea generale dei soci non potrà attribuire l'attivo residuale, dopo aver pagato le passività e rimborsato il capitale in azioni versato, che nella misura massima di un quinto del capitale restituito e versato.

Il rimanente delle attività deve assegnarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Le Società non possono assegnare sui loro fondi e sulle loro entrate alcun lucro ai promotori, nè possono attribuire una quota degli incassi ad amministratori, direttori o ad altri, senza pregiudizio degli stipendi o assegni dovuti.

Art. 2.

Le Società cooperative che, avendo altri scopi, intendono proporsi anche quello della costruzione e dell'acquisto di case popolari, devono costituire una Sezione speciale, con gestione e contabilità separate e distinte, inserendo nei loro statuti disposizioni che determinino:

1. La costituzione di una Sezione speciale per la costruzione, l'acquisto e la vendita ai soci della Società cooperativa, e per la locazione ai soci e non soci, di case popolari, a norma e per gli effetti della legge 31 maggio 1903, n. 254.

2. I modi di costituzione e di impiego del capitale della Sezione, e l'interesse massimo da attribuire ad esso, che in nessun caso potrà eccedere il 4 per cento.

3. Le condizioni alle quali i soci partecipano alla Sezione ed il concorso di questa nelle spese generali della Società, che non potrà in alcun caso eccedere il 10 per cento delle entrate della Sezione, non comprese fra queste le somme pagate dai compratori delle case come quote di ammortamento o premî di assicurazione.

4. Le indicazioni di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo precedente.

5. Le norme per l'amministrazione della Sezione, e l'obbligo per gli amministratori di compilare e trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un resoconto speciale nei termini e con le indicazioni di cui all'articolo 3, primo capoverso, del presente regolamento.

6. L'obbligo di indicare nella intestazione dei titoli o valori, nei quali sono impiegati i fondi della Sezione, oltre il nome della Società, anche quello della Sezione per le case popolari.

7. I casi, le condizioni e le norme per la cessazione della Sezione; l'attribuzione dell'attivo residuale di questa nei limiti fissati dall'articolo 1, n. 7, del presente regolamento; l'assegnazione del rimanente delle attività alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Sui fondi e sulle entrate della Sezione speciale non può essere assegnato alcun lucro ai promotori, nè può essere attribuita una quota degli incassi ad amministratori, direttori o ad altri, senza pregiudizio degli stipendi o assegni dovuti.

Art. 3.

Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Società cooperative che hanno per oggetto la costruzione e l'acquisto di case popolari devono essere inviati, adempiute le formalità prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, dopo avere accertato che siano conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento, li pubblicherà nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, le Società predette devono rimettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il bilancio dell'anno precedente, accompagnato dalla dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite e della distribuzione degli utili netti della gestione.

Se la Società abbia costituito una Sezione speciale deve unire al bilancio il rendiconto di essa con tutte le indicazioni predette.

Art. 4.

Le Società di mutuo soccorso, le quali costituiscono una Sezione speciale per le case popolari, devono assegnare per tale oggetto i fondi necessari, con gestione o contabilità separate o distinte.

Detto fondo può essere costituito anche mediante sottoscrizione di azioni, purchè emesse, esclusivamente, fra i soci; ma ad esso, comunque sia formato, non potrà mai essere attribuito un interesse superiore al 4 per cento.

Art. 5.

La Sezione speciale delle Società di mutuo soccorso dev'essere disciplinata da disposizioni che determinino quanto è stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento.

Se le Società di mutuo soccorso sono giuridicamente riconosciute, le disposizioni predette devono essere inserite nei loro statuti e non saranno esecutive se non dopo adempiute la procedura e le formalità necessarie per le modificazioni degli statuti.

Per le Società di mutuo soccorso che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico ai termini della legge del 15 aprile 1886, n. 3818, occorre, inoltre, che le disposizioni riportino il *Visto* di approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale lo rilascerà, dopo avere accertato che esse non siano contrarie alle prescrizioni della legge e del presente regolamento.

Se le Società di mutuo soccorso non sono giuridicamente riconosciute, esse devono presentare istanza al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per ottenere il riconoscimento giuridico della Sezione speciale, presentando all'uopo il regolamento della Sezione stessa contenente le disposizioni predette. Il Ministero, sentito il Consiglio di Stato, promuove il Regio decreto di riconoscimento della Sezione speciale e di approvazione del regolamento di essa.

Si applica alla Sezione speciale delle Società di mutuo soccorso la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 2.

TITOLO II.

*Istituti sovventori*

Art. 6.

G'Istituti che possono fare operazioni di prestito alle Società cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari, ai Corpi morali ed alle Società di beneficenza di cui nell'articolo 22 della legge ed alle Società di mutuo soccorso che assumono tale servizio, sono:

1° le Casse di risparmio ordinarie;

2° le Banche popolari e gl'Istituti cooperativi ed ordinari di credito;

3° i Monti di pietà;

4° le Istituzioni pubbliche di beneficenza;

5° gli Enti morali legalmente riconosciuti indicati nell'articolo 22 della legge;

6° le Imprese d'assicurazione indicate nei capoversi 3° e 4° dell'articolo 5 della legge;

7° la Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai;

8° gl'Istituti di credito fondiario.

Art. 7.

Le Casse di risparmio ordinarie potranno fare prestiti alle istituzioni per costruzione ed acquisto di case popolari sino alla concorrenza del 20 per cento delle attività delle Casse medesime, costituite dalla somma complessiva dei depositi fruttiferi e dal patrimonio.

Per assumere tali operazioni le Casse di risparmio devono ottenerne speciale autorizzazione dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, al quale rimetteranno perciò le deliberazioni dei rispettivi Consigli d'amministrazione, in cui deve essere indicata la misura massima rispetto alle attività cui intendono giungere nelle operazioni predette, e il saggio dell'interesse sulle medesime.

Art. 8.

Le Banche popolari e gl'Istituti cooperativi ed ordinari di credito che accordano prestiti alle istituzioni per costruzione di case popolari devono darne informazione al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e devono indicare la misura dell'interesse al quale concedono i prestiti.

La gestione dei prestiti alle istituzioni per le case popolari deve essere tenuta distinta da quella ordinaria dell'Istituto e con contabilità separata; e gl'Istituti devono rimettere al Ministero il rendiconto annuale della gestione predetta.

Art. 9.

Le norme stabilite nell'articolo 7 devono essere osservate dai Monti di pietà. Soltanto per quanto concerne la misura massima dei prestiti, questa sarà commisurata alla entità del patrimonio del Monnte, quando questo non abbia anche il servizio dei depositi.

I Monti di pietà devono inoltre dimostrare, mediante le risultanze dell'ultimo quinquennio, che le attività patrimoniali presentino una esuberanza rispetto ai bisogni ordinari della pegnorazione.

Qualora i Monti di pietà non abbiano il servizio dei depositi, la misura dell'interesse sui prestiti non potrà mai essere superiore del 2 per cento all'interesse che corrispondono sui depositi le Casse postali di risparmio.

Art. 10.

Le Istituzioni pubbliche di beneficenza non possono fare prestiti per costruzione o acquisto di case popolari senza la preventiva autorizzazione dell'autorità delegata dalla legge alla loro tutela.

Nella domanda di autorizzazione dovranno indicare le somme da impiegare nei detti prestiti e dovranno unire alla domanda stessa il conto consuntivo da cui risulti l'ammontare dell'avanzo libero dell'esercizio.

Gli elementi contabili relativi alle operazioni di prestito dovranno essere esposti in distinte rubriche del bilancio annuale, con la indicazione dei profitti e delle perdite inerenti a tali operazioni.

Il reddito effettivo medio del consolidato italiano 5 per cento, preso a norma della determinazione dell'interesse sui prestiti, sarà stabilito in base ai corsi medi mensili del consolidato stesso nei dodici mesi dell'anno precedente.

In caso di conversione del consolidato 5 per cento, l'interesse sui prestiti non potrà essere superiore a un mezzo per cento in più del reddito effettivo medio conseguito nell'anno precedente sui titoli di consolidato italiano posseduti dalla Istituzione.

Art. 11.

Gli enti morali indicati nell'articolo 22 della legge che si propongono di far prestiti per costruzione od acquisto di case popolari devono determinare nei loro statuti qual parte del loro patrimonio può essere impiegata in tali prestiti e le condizioni alle quali questi saranno concessi. L'interesse sui prestiti non potrà mai essere superiore del 2 per cento all'interesse che corrispondono sui depositi le Casse postali di risparmio.

Art. 12.

Le Imprese e Associazioni d'assicurazione sulla vita possono impiegare in prestiti alle istituzioni per le case popolari anche la riserva matematica per la parte eccedente la somma da depositarsi e vincolarsi a norma dell'articolo 145 del Codice di commercio e per un ammontare non superiore alla metà della riserva stessa.

Su tali prestiti potranno pattuire un interesse non superiore dell'uno e mezzo per cento a quello da esse assunto a base per il calcolo della riserva matematica.

Art. 13.

Le Imprese e Associazioni d'assicurazione sulla vita devono comunicare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le modalità e condizioni da esse stabilite per la concessione dei prestiti di cui nell'articolo precedente, con la indicazione della misura massima d'interesse che esse intendono pattuire sui prestiti stessi e del saggio d'interesse da esse assunto a base per il calcolo della riserva matematica.

Gli elementi contabili relativi a queste operazioni dovranno essere esposti in distinte rubriche del bilancio annuale.

Art. 14.

La Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai può essere autorizzata con decreto del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, a concedere prestiti alle istituzioni per le case popolari.

Per ottenere tale autorizzazione, la Cassa Nazionale dovrà farne espressa domanda, allegando a questa il verbale dell'adunanza del Consiglio d'amministrazione nella quale fu deliberato di assumere tali operazioni.

La somma complessiva dei prestiti non potrà, in nessun caso, essere superiore a un quinto del fondo patrimoniale della Cassa Nazionale.

La misura dell'interesse da pattuire sui prestiti non potrà essere superiore dell'uno per cento al reddito effettivo medio conseguito dall'impiego dei fondi della Cassa Nazionale nell'anno precedente.

Art. 15.

Il decreto Ministeriale, di cui nella prima parte dell'articolo precedente, determinerà le norme e le modalità che la Cassa Nazionale di previdenza dovrà osservare nella concessione dei prestiti alle istituzioni per le case popolari.

Il decreto stesso disciplinerà i rapporti fra la Cassa Nazionale e la Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni predette, in relazione con l'articolo 31 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387.

Art. 16.

Ogni interesse sui prestiti di cui nel presente titolo, sotto qualsiasi forma stipulato, che oltrepassi la misura indicata negli articoli precedenti, sarà sempre considerato, per tale eccedenza, come non dovuto, ed il pagamento fattone sarà imputato al rimborso del capitale.

Art. 17.

Gl'Istituti contemplati nei nn. 1°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° dell'articolo 6 non potranno fare prestiti per le case popolari superiori ai due terzi del valore di stima delle case costrutte o acquistate.

Gli Istituti di credito fondiario possono concedere mutui, ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 1° della legge, sino ai tre quinti del valore di stima delle case popolari.

Gl'Istituti sovventori hanno facoltà di somministrare il mutuo concesso a misura che procedono i lavori di costruzione della casa popolare, in guisa che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite.

Gl'Istituti stessi hanno facoltà di fare eseguire da periti di loro fiducia la stima delle case offerte in ipoteca.

Hanno inoltre facoltà di fare visitare successivamente le case predette per accertare il buono stato di manutenzione di esse.

Art. 18.

Gl'Istituti indicati nell'articolo 6, quando abbiano sospetto di irregolarità nella gestione delle istituzioni per le case popolari o

di violazione per parte di esse della legge e del regolamento, possono fare istanza al Ministero di agricoltura, industria e commercio perchè esegua una ispezione alle istituzioni denunziate.

I risultati della ispezione sono comunicati agli enti interessati.

Qualora la ispezione non confermi gli addebiti mossi alla istituzione, le spese di essa sono a carico dell'Istituto che l'ha richiesta.

Art. 19.

Gl'Istituti indicati nell'articolo 6 possono riunirsi, per gruppi affini, in consorzio, sia per la concessione dei prestiti per le case popolari, sia per organizzare ed esercitare nell'interesse comune un servizio di vigilanza, col mezzo di propri delegati, sulle istituzioni per le case popolari.

Il consorzio dev'essere costituito per atto pubblico esente da tasse e lo statuto di esso dev'essere approvato con R. decreto, promosso dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

I risultati delle ispezioni, eseguite dai delegati di cui nella prima parte del presente articolo, oltre che alle istituzioni interessate, dovranno essere comunicati al Ministero predetto.

TITOLO III.

*Assicurazioni*

Art. 20.

Le Imprese e le Associazioni di assicurazione e gli Istituti che intendono esercitare le operazioni di assicurazioni indicate nell'articolo 5 della legge, devono trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio copia della relativa deliberazione, insieme a due esemplari delle norme, delle condizioni generali di polizza e delle tariffe dei premî da applicarsi per quelle operazioni.

Devono inoltre indicare il saggio di interesse e la tavola di mortalità che intendono adottare per il calcolo della riserva matematica.

Il Ministero, esaminate le norme e le condizioni generali di polizza predette, ne restituirà un esemplare, col visto di approvazione, alle Imprese, Associazioni o agli Istituti che, dalla data di questa approvazione potranno iniziare le operazioni.

Le modificazioni alle norme e alle condizioni generali di polizza devono essere comunicate al Ministero e non possono essere applicate senza avere ottenuto il visto di approvazione.

Art. 21.

Un esemplare della polizza di assicurazione, col *visto* di approvazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dovrà essere tenuto dall'Associazione o Impresa o dall'Istituto a disposizione degli ispettori, degli assicurati e delle istituzioni per la costruzione e la vendita di case popolari.

Tutte le polizze emesse devono essere conformi all'esemplare approvato e portarne esplicita dichiarazione.

Sono nulli i contratti di assicurazione contenenti condizioni contrarie a quelle stabilite nel modulo di polizza approvato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. La nullità non può però essere eccepita dall'Impresa, Associazione o dall'Istituto di assicurazione, ma dall'altra parte contraente, la quale ha diritto alla restituzione dei premî pagati con i relativi interessi composti alla ragione commerciale.

Art. 22.

Le imprese d'assicurazione, costituite sotto qualsiasi forma, escluse le associazioni mutue, che intendano assumere le operazioni di assicurazione di cui all'articolo 5 della legge, devono costituire per esse una Sezione speciale con gestione e contabilità distinte e separate da quelle relative alle altre operazioni.

Esse non possono assegnare sui fondi e sulle entrate della sezione speciale alcun lucro ai promotori, nè interesse o dividendo agli azionisti; nè possono attribuire una quota degli incassi ad amministratori, direttori o ad altri.

Le spese generali che, ai termini dell'articolo 5 della legge, potranno essere addebitate alla Sezione speciale sono quelle di locali, di personale, cancelleria, stampati e corrispondenza.

Esse devono essere ragguagliate ad una percentuale del totale ammontare dei premî incassati e in nessun caso, pei premî incassati dalla sezione speciale, possono eccedere il 5 per cento dei premî stessi.

L'utile netto risultante dalla gestione della Sezione speciale dovrà essere ogni anno ripartito fra gli assicurati in proporzione all'ammontare dei premî da essi pagati nell'anno stesso.

Art. 23.

Le disposizioni del primo capoverso dell'articolo precedente si applicano anche alle Associazioni di mutua assicurazione e agli altri Istituti i quali non hanno scopo di speculazione non distribuendo dividendi agli azionisti, ed assumono le operazioni di assicurazione di cui all'articolo 5 della legge.

Le Associazioni e gl'Istituti predetti non possono, sulle entrate dipendenti da quelle operazioni, distribuire al fondo di garanzia o di impianto un interesse superiore a quello che sarà anno per anno, o anche a più lunghi intervalli, concordato col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 24.

La polizza di assicurazione deve contenere, oltre le indicazioni richieste dall'articolo 420 del Codice di commercio, le seguenti:

1. Professione dell'assicurato e luogo e data della nascita.

2. Ammontare delle annualità che l'Istituto assicuratore, alla scadenza d'ogni premio, dovrebbe pagare in caso di morte dell'assicurato, quando si tratti di assicurazione di un cumulo decrescente di annualità.

3. I casi nei quali l'Istituto assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate.

Dev'essere riservata al contraente l'assicurazione la facoltà di convertire i premî annuali decrescenti o costanti in un premio unico e di convertire i premî annuali decrescenti in premî costanti. In ogni caso le scadenze dei premî devono essere stabilite in modo da non riportare il pagamento di essi oltre l'età di 65 anni dell'assicurato.

Art. 25.

La riserva matematica inerente alle operazioni di assicurazione predette, per la parte eccedente la somma da depositarsi e vincolarsi a norma dell'articolo 145 del Codice di commercio, deve essere impiegata:

1. In titoli del Debito pubblico del Regno d'Italia;

2. In titoli d'altra specie garantiti dallo Stato italiano;

3. In cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nel Regno;

4. In beni immobili posti nel Regno. Se gli immobili siano gravati da ipoteca l'Istituto dovrà provvedere, nel termine non maggiore di cinque anni dalla data dell'acquisto, alla loro liberazione;

5 In prestiti alle Società e agli Istituti per la costruzione e l'acquisto di case popolari e altri mutui con prima ipoteca sopra beni stabili posti nel Regno, per una somma che non ecceda la metà del loro valore debitamente accertato;

6. In anticipazioni sopra pegno dei titoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 fino alla concorrenza dei quattro quinti del loro valore secondo il corso della Borsa del luogo dove ha sede l'Istituto, o della Borsa più vicina, purchè non superiore al valore nominale dei titoli medesimi.

L'impiego nei modi indicati ai numeri 4 e 5 non potrà eccedere la metà dell'ammontare della riserva matematica.

Art. 26.

Le Imprese e Associazioni di assicurazione e gli altri Istituti di cui negli articoli precedenti, devono compilare un rendiconto speciale per la gestione delle assicurazioni relative alle case popolari, compilato in base al modello che sarà stabilito dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Al resoconto deve essere unita una situazione della riserva matematica con la indicazione dei titoli e valori che la costituiscono.

Il resoconto e la situazione predetti devono essere inviati al

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio insieme al bilancio annuale.

Art. 27.

L'assicurazione non può essere stipulata per un capitale superiore al prezzo della casa o per annualità superiori a quelle corrispondenti alle rate da pagarsi a norma della prima parte dell'articolo 5 della legge. Per la parte eccedente gli accennati limiti, il contratto di assicurazione non ha effetto, e l'Impresa o Associazione di assicurazione deve restituire all'assicurato la corrispondente quota dei premi con gli interessi semplici relativi nella misura commerciale.

Art. 28.

In caso di risoluzione del contratto di compra della casa o di pagamento anticipato delle annualità sottoscritte, il contraente l'assicurazione può ottenere la risoluzione del contratto di assicurazione ed il pagamento di una somma eguale al valore della parte dei premi anteriormente pagati relativi ai rischi posteriori al giorno della risoluzione del contratto stesso. Se però la risoluzione del contratto di compra della casa avvenga per mancato pagamento delle annualità, giusta l'articolo 13, prima parte, della legge, o per altro fatto dipendente dalla libera volontà del compratore, escluso quello contemplato nell'articolo 41 del presente regolamento, l'Istituto assicuratore pagherà soltanto quattro quinti della somma predetta, trattenendo l'altro quinto a proprio beneficio.

Se contraente l'assicurazione sia la Società o l'Istituto che ha venduto la casa, esso imputerà la somma predetta a credito del compratore per gli effetti di cui all'articolo 13, primo capoverso, della legge.

Art. 29.

Nei casi di ammortamento assicurativo del capitale eguale al prezzo della casa, qualora, per fatto dell'assicurato, l'Istituto assicuratore non sia più tenuto al pagamento di detto capitale, il contratto di compra della casa si riterrà risoluto e si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 della legge.

Se contraente l'assicurazione sia la Società o l'Istituto che aveva venduta la casa, le somme eventualmente rimborsate dall'Istituto assicuratore saranno imputate a credito dell'assicurato o dei suoi aventi diritto per gli effetti di cui al primo capoverso del predetto articolo 13.

Art. 30.

La Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai potrà essere autorizzata, con R. decreto promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ad assumere le assicurazioni di cui nell'articolo 5 della legge.

Per ottenere tale autorizzazione la Cassa Nazionale dovrà instituire una Sezione speciale con contabilità e gestione separate e distinte, e dovrà, insieme alla istanza, presentare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la deliberazione relativa del Consiglio di amministrazione e i documenti indicati nell'articolo 20.

Si applicano alla Cassa Nazionale le disposizioni degli articoli 21, 24, 26, 27, 28 e 29 del presente regolamento.

## TITOLO IV

*Caratteri delle case popolari, vendita e locazione di esse*

Art. 31.

Il carattere della casa popolare è desunto dal valore locativo netto corrispondente al reddito imponibile che si accerta ai sensi della legge d'imposta sui fabbricati, depurato inoltre anche della spesa di assicurazione contro gli incendi. Il detto valore locativo non potrà essere superiore, per ciascuna abitazione o appartamento, a:

lire 200 . . . . nei Comuni di 5,000 abitanti o meno
» 250 . . . . » da 5,001 a 15,000 abitanti
» 350 . . . . » da 15,001 a 30,000 »
» 400 . . . . » da 30,001 a 100,000 »
» 500 . . . . » da 100,001 a 200,000 »
» 700 . . . . » da 200,001 abitanti in sopra.

Con decreto Reale promosso dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, su proposta delle istituzioni per la costruzione e l'acquisto di case popolari, sentiti il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, la misura massima del valore locativo stabilita nel presente articolo potrà essere elevata, non mai però oltre la metà, per quei Comuni nei quali le condizioni edilizie e la elevatezza delle pigioni dimostrino la convenienza di tale provvedimento.

Art. 32.

Le Società che hanno per oggetto la costruzione o l'acquisto di case popolari non possono vendere queste case, salvo quanto è disposto nell'articolo 35, che:

*a*) a soci, non aventi famiglia, i quali abbiano una entrata complessiva, netta da imposte erariali o da tasse locali, non superiore:

1° a lire 1,000 nei Comuni di 5,000 abitanti o meno
2° a lire 1,250 » da 5,001 a 15,000 abitanti
3° a lire 1,500 » da 15,001 a 30,000 »
4° a lire 1,750 » da 30,001 a 100,000 »
5° a lire 2,000 » da 100,001 a 200,000 »
6° a lire 2,400 » da 200,001 abitanti in sopra.

*b*) a soci, aventi famiglia, i quali, secondo la popolazione dei Comuni nella stessa progressione indicata sotto la lettera *a* abbiano un'entrata complessiva netta da imposte erariali o da tasse locali, non superiore:

a L. 1,300, 1,800, 2,250, 2,700, 3,000 e 3,500.

L'entrata complessiva può essere costituita anche da salari, prestazioni in natura, profitti di aziende agrarie o industriali, stipendi, pensioni, esclusi per gli impiegati le gratificazioni e gli assegni per missioni o lavori straordinari.

Il valore delle prestazioni in natura è determinato in ragione dei prezzi medi locali.

Art. 33.

Le condizioni stabilite dall'articolo precedente per la vendita delle case popolari, si applicano anche alle locazioni di esse stipulate tanto coi soci, quanto coi non soci delle Società per le case popolari.

I contratti di locazione non potranno avere durata maggiore di 5 anni e non minore di quella che stabiliscono gli usi locali.

Art. 34.

I contratti di locazione non potranno essere ceduti senza il consenso della Società per le case popolari.

Art. 35.

Per accertare il reddito agli effetti degli articoli precedenti, le Società per le case popolari hanno facoltà di chiedere e di ottenere, senza spesa, atti, estratti, ed informazioni dagli agenti delle imposte e dagli ufficiali preposti alla riscossione delle tasse comunali.

Art. 36.

Per l'applicazione delle disposizioni precedenti, le categorie di Comuni sono determinate secondo la popolazione legale, che risulta dall'ultimo censimento della popolazione.

Quando per un nuovo censimento un Comune passi da una categoria ad un'altra, questo cambiamento non avrà effetto, per quanto concerne i caratteri delle case popolari determinati nell'articolo 31, che per le case delle quali sia iniziata la costruzione dopo il 1° gennaio dell'anno a cominciare dal quale i risultati del nuovo censimento devono essere applicati in materia di contributi diretti.

Dalla stessa data del 1° gennaio predetto avrà effetto il cambiamento per quanto concerne le prescrizioni dell'art. 32.

Art. 37.

Le modificazioni apportate al valore locativo, per una nuova revisione dell'imposta dei fabbricati, non avranno, in nessun caso, per effetto di far cessare prima del termine i benefici concessi dalla legge alle case popolari, nè di creare diritti ai benefici

stessi a vantaggio di altre case precedentemente costruite o acquistate.

Art. 38.

Per gli effetti dell'art. 10 della legge le case popolari si considerano come assegnate a fini differenti da quelli indicati nella legge stessa anche nei casi seguenti:

a) quando siano state alienate o locate a persone aventi un'entrata complessiva superiore a quella determinata nell'articolo 32 del presente regolamento;

b) quando in conseguenza di trasformazioni o di ingrandimenti, acquistino un valore locativo superiore ai massimi determinati nell'art. 31 del presente regolamento.

Art. 39.

Il contratto di vendita di una casa popolare deve indicare che, durante il periodo di ammortamento del prezzo di essa, il compratore:

1° non può elienarla. a titolo oneroso o gratuito, se non dopo che la Società venditrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia stata riservata la partecipazione nella plusvalenza dello stabile risultante dalla vendita ai terzi;

2° non può affittarla che a famiglie o persone nelle condizioni di cui all'art. 32 del presente regolamento;

3° non può apportarvi modificazioni, nè imporvi servitù senza il consenso della Società venditrice o dello Istituto mutuante, nè possono esservi inscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla legge 31 maggio 1903, n. 254.

Deve inoltre specificare che, in caso di mancato pagamento di una somma che rappresenti nei primi quattro anni la quarta e successivamente la sesta parte delle annualità dovute, sulla semplice richiesta della Società venditrice, il contratto si ritiene risoluto di diritto.

Di queste condizioni del contratto deve essere fatta espressa menzione nelle due note da presentarsi al conservatore delle ipoteche, ai termini dell'articolo 1937 del Codice civile per la trascrizione.

La Società venditrice dovrà curare la trascrizione del contratto. Nell'indicare la natura dell'atto, ai sensi del n 2 dell'articolo 1937 del Codice civile, si dichiarerà che la vendita è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 40.

I contratti di vendita conterranno le norme, ed indicheranno la procedura, anche arbitrale, da tenersi nelle controversie relative alla risoluzione dei contratti ed alla determinazione del prezzo di stima, di cui al 1° capoverso dell'articolo 13 della legge, nonchè per la costituzione del Collegio arbitrale cui tali controversie potessero essere deferite.

Art. 41.

Quando i lavoranti o impiegati che hanno comperato una casa popolare debbano, prima di averne compiuto il pagamento, trasferirsi per necessità di lavoro, di ufficio o di famiglia in altro Comune, hanno diritto, nonostante qualsiasi contraria convenzione, ad ottenere la risoluzione del contratto di acquisto.

Per le controversie relative all'applicazione del presente articolo, si osserveranno le norme stabilite nei contratti di vendita come all'articolo precedente.

Art. 42.

Risoluto il contratto ai termini dell'articolo precedente, la Società venditrice è obbligata a restituire al compratore la somma delle annualità da questo pagate, con i relativi interessi, dedotta la somma, con i relativi interessi, che egli avrebbe dovuto pagare come pigione della casa dal giorno in cui ne entrò in possesso a quello della risoluzione del contratto.

In caso di straordinario deperimento della casa deve essere dedotta dalla somma da restituire anche l'eccedenza dell'effettivo deperimento della casa sull'ammontare delle quote di deperimento già incluse nelle pigioni.

La restituzione di una metà della somma dovuta sarà fatta soltanto dopo due anni dal giorno dell'effettivo trasferimento del lavorante o impiegato in altro Comune, aggiungendovi gli interessi in misura non superiore al 4.50 per cento per il detto periodo di due anni. Se prima che sia trascorso questo periodo il lavorante o l'impiegato avrà nuovamente stabilito la sua residenza nel Comune, la Società per le case popolari tratterrà la detta metà della somma dovuta a proprio beneficio.

## TITOLO V.

### *Igiene delle case popolari*

Art. 43.

Le opere di demolizione e di riattamento di case in un centro abitato o la costruzione di nuove case allo scopo della presente legge, devono essere regolate secondo le prescrizioni dei regolamenti locali di igiene e di edilizia.

Quando si tratta di costruzione di un gruppo rilevante di case, su aree non comprese nel piano regolatore o di ampliamento del centro abitato, sarà, a cura del Municipio, compilato il piano regolatore ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il piano regolatore del nuovo centro abitabile stabilirà la direzione e l'ampiezza delle strade, l'ubicazione delle piazze e dei giardini e la delimitazione delle aree destinate alla fabbricazione.

Il piano regolatore dovrà altresì indicare la natura del sottosuolo, il livello delle acque sotterranee, ove esista, nei periodi di massima elevazione, le quote altimetriche delle strade e delle superfici fabbricabili, e segnerà il tracciato altimetrico e planimetrico dei collettori principali e secondari delle fogne.

La costruzione delle fogne, la posa delle condutture stradali per l'acqua potabile e l'impianto per la illuminazione, la sistemazione delle strade, piazze e altri suoli di uso pubblico saranno eseguiti a cura del Comune e contemporaneamente alla costruzione delle case.

La manutenzione, la pulizia e la illuminazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico è di competenza dell'autorità municipale.

Art. 44.

Le strade, i cortili, gli orti, i giardini e in generale le aree libere di proprietà privata, risultanti nelle zone di terreno adibite per la costruzione di case popolari, dovranno essere sistemate in modo che le acque delle pioggie o di altra provenienza non abbiano a ristagnarvi e siano tenute sgombre da immondizie e da depositi capaci di produrre umidità, emanazioni insalubri e incomode o altre molestie.

Le aree libere devono essere in giusto rapporto con le aree coperte, in modo che anche i pianterreni godano di aria e luce sufficienti. L'altezza delle case non potrà essere superiore alla larghezza delle vie salvo quanto prescrivono i regolamenti edilizî locali. L'ampiezza dei cortili non potrà essere minore del quinto della somma della superficie dei muri che li limitano, e l'altezza massima dei muri prospicienti i cortili non dovrà essere superiore ad una volta e mezza la distanza media fra essi e il limite dello spazio scoperto che sta di fronte. Non sono ammessi nè chiostrine, nè pozzi di luce, salvo che servano ad illuminare passaggi, latrine e simili accessorî.

Tanto le chiostrine e i pozzi di luce, quanto i cortili, devono avere pavimento inpermeabile e adatti scoli.

Art. 45.

Le case popolari da costruire o rifatte devono soddisfare a tutte le condizioni d'igiene e di salubrità richieste dai regolamenti comunali d'igiene e di edilizia.

Qualora manchino i detti regolamenti si dovranno osservare le norme stabilite negli articoli seguenti. Riguardo però alle case costruite da istituzioni per le case popolari prima della pubblicazione del presente regolamento, il Comitato, di cui nell'articolo 74, accerterà di volta in volta se esse rispondano, in massima, alle condizioni d'igiene e di salubrità, ed ordinerà, ove ne sia il caso, i restauri e le modificazioni necessarie per porle in grado di rispondere agli scopi della legge.

Art. 46.

I locali destinati ad uso di camera da letto non potranno avere una capacità inferiore a metri cubi 25.

Ogni locale che debba servire per uso di abitazione deve avere almeno una finestra che prenda aria e luce dall'esterno. La superficie illuminante delle finestre sarà eguale a un decimo della superficie del pavimento e in nessun caso dovrà essere inferiore a un metro quadrato.

Le finestre, le porte, le canne dei camini nelle case poste in zone malariche, devono essere provviste di difesa metallica contro la penetrazione degli insetti aerei.

L'altezza dei locali non potrà essere inferiore a metri tre nei piani di ordinaria abitazione. Sarà solo permessa l'altezza minima di metri due per sottotetti abitabili, misurata all'impostatura del tetto.

I pianterreni possono essere adibiti, oltrechè per abitazione, per esercizio pubblico o per magazzino, esclusa la vendita dei liquori.

È vietato di adibire i sotterranei ad uso di abitazione. I medesimi possono servire soltanto come locali di servizio di uno dei piani superiori (cucina, lavatoio, stireria, deposito di commestibili, combustibili ed altri oggetti di uso della casa) e questo solo quando la loro copertura sia elevata di 80 centimetri almeno sul livello del piano stradale e siano guarentiti dall'umidità.

Art. 47.

Il pavimento del pianterreno delle case popolari e dei locali sotterranei dovrà essere difeso dall'umidità del terreno e dalle emanazioni del sottosuolo.

Il pianterreno dovrà essere sopraelevato sul piano stradale o sul terreno circostante, salvo quanto è prescritto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, di m. 0,20. Trattandosi di case vicine a corsi o stagni di acque, o stabilite sulla falda acquifera sotterranea, il pianterreno dovrà essere sopraelevato di metri 0,50 sul più alto livello cui possono giungere le acque superficiali o sotterranee e dovrà essere protetto contro l'umidità del suolo con materiali adatti.

I muri di fondazione e di ambito della casa dovranno essere difesi dalla umidità del terreno mediante intercapedini, o adatti strati isolati. I detti muri d'ambito devono avere spessori e strutture che valgono a difendere la casa dalle oscillazioni di temperatura e dalla umidità cagionata da pioggie, nebbie o da altre cause.

Le pareti interne ed i soffitti di tutti i locali abitabili devono essere intonacati.

Art. 48.

La copertura delle case popolari dovrà essere eseguita in guisa che, oltre ad impedire la penetrazione delle acque nell'interno di esse, le difenda dagli eccessi della temperatura esterna. A tale scopo vi dovrà essere un rivestimento interno o controsoffitto con spazio di aria interposto.

Art. 49.

Ogni singolo appartamento o abitazione delle case popolari deve avere una latrina, la quale riceva aria e luce direttamente dalle esterno della casa, e non dovrà comunicare direttamente con la cucina o con le camere di abitazione.

Nelle città ed aggregati, in cui vi sia una sufficiente distribuzione di acqua nelle case, dovranno applicarsi nelle latrine apparecchi provvisti di acqua di lavaggio e di sifoni interruttori dei gas cloacali. Le canne di scarico di tali apparecchi dovranno sboccare nelle fogne stradali, ove esistano, o in pozzi neri impermeabili e prolungarsi in alto oltre il tetto.

Le latrine saranno provviste di serbatoi e di tubazioni di acqua indipendenti da quelli che servono agli altri usi della casa.

Qualora non esista distribuzione di acqua nelle case, ma questa possa facilmente attingersi a breve distanza da esse, gli apparecchi potranno sboccare direttamente nella canna, purché questa, al suo sbocco nella fogna o nel pozzo nero, sia provvista di interruttore a chiusura idraulica facilmente ispezionabile.

Qualora l'acqua di cui si può disporre sia scarsa o di difficile attingimento, le latrine dovranno essere fuori delle case, e le materie devono essere accolte in bottini mobili, secondo tipi approvati dall'autorità competente, posti in apposito locale ben cementato e munito di canna ventilatrice. Dovranno i Municipi curare la nettezza e il regolare ricambio di essi, in modo che non diano luogo ad emanazioni incomode o dannose.

Le canne di scarico delle latrine dovranno collocarsi all'esterno dei muri di ambito della casa o dentro nicchie impermeabili e di facile ispezione.

Art. 50.

Le cucine delle case popolari dovranno essere fornite di camino, cappa e fumaiuolo indipendente per ogni abitazione, nonchè di lavandino per lo scarico delle acque adoperate per gli usi domestici.

I lavandini, secondo i casi, potranno sboccare o nelle canne delle latrine, quando queste siano abbondantemente lavate, e sempre con la interposizione di una chiusura idraulica, ovvero in tubi che ne portino le acque fuori dall'abitato o in pozzi neri o in bottini speciali distinti da quelli delle latrine.

Art. 51.

Nelle città od aggregati, in cui vi sia una regolare distribuzione di acqua nelle case, gli inquilini delle abitazioni popolari dovranno disporre di una quantità di acqua che non sia inferiore a litri 20 al giorno per persona.

Ove manchi la regolare distribuzione dell'acqua, sia nella strada, sia nelle abitazioni, le case popolari o i gruppi di esse dovranno essere provvisti di un pozzo costruito a regola d'arte e munito di pompa.

Il pozzo non potrà essere impiantato che alla distanza di almeno dieci metri da canali, fogne, concimaie o da altri ricettacoli di cascami diversi. In casi eccezionali potrà essere consentita una distanza minore, sotto l'osservanza delle prescrizioni che l'autorità sanitaria comunale ravviserà necessarie per evitare l'inquinamento dell'acqua.

In mancanza di qualunque altro modo di provvista di acqua potabile potrà provvedersi con cisterne mantenute nelle migliori regole igieniche.

I pozzi e le cisterne devono essere costruiti ed esercitati in modo da impedire qualsiasi inquinamento.

L'acqua dei pozzi e delle cisterne dovrà essere dichiarata potabile dall'autorità sanitaria comunale.

Nelle case, nelle quali sia ammesso di tenere animali utili domestici, si dovranno erigere gli occorrenti abbeveratoi in prossimità, ma distaccati dal pozzo, dalla cisterna o dai lavatoi e provvedere per uno scolo innocuo dell'acqua superflua, in modo da evitare ogni inquinamento.

I locali di ricovero degli animali dovranno essere separati dalle camere di abitazione.

Art. 52.

La casa popolare di nuova costruzione o rifatta, non potrà essere abitata se il proprietario di essa non abbia ottenuto regolare permesso dalle autorità competenti, a norma degli articoli 39 e 40 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849. Nella dichiarazione di abitabilità sarà anche indicato il numero massimo delle persone che possono occupare ciascuna abitazione.

Art. 53.

Le case popolari devono, in ogni tempo, essere tenute in istato di buona manutenzione, di perfetta condizione igienica e sanitaria e di conveniente abitabilità, sia da parte dell'inquilino, sia da parte della Società o degli Enti che le hanno costruite od acquistate.

Art. 54.

Nella costruzione delle case popolari per uso di alloggio o di alberghi popolari, di cui nell'articolo 18 della legge, devono osservarsi le prescrizioni contenute negli articoli precedenti; ed inoltre per gli alberghi popolari:

*a*) I pavimenti dei dormitorî devono essere fatti di materiale impermeabile; le pareti e i soffitti in modo da poterli facilmente pulire e disinfettare;

*b*) Per ciascun sesso devono impiantarsi dormitorî propri, in compartimenti separati l'uno dall'altro;

*c*) Si deve provvedere che vi siano cessi, lavamani e lavatoi in numero e grandezza sufficienti ed adatti stenditoi o essiccatoi, nonchè un apparecchio di disinfezione;

*d*) Per la pulizia dei vestiti e delle scarpe vi devono essere appositi locali in numero sufficiente;

*e*) In ogni albergo popolare devono esservi bagni a doccia in numero sufficiente;

*f*) Deve essere vietato di cucinare nei dormitorî. Qualora si voglia somministrare anche il vitto agli albergati, vi devono es:e e impianti di cucine e refettorî separati.

I lavatoi delle case popolari per uso di alloggio o di alberghi popolari devono essere costruiti col sistema di vaschette multiple distinte.

Le case popolari per uso di alloggio o di alberghi popolari non potranno essere aperte all'esercizio senza l'approvazione dell'autorità sanitaria comunale.

Art. 55.

Il casamento per alloggi popolari non deve avere un numero di piani maggiore di tre, oltre il pian terreno, e in ogni pianerottolo della scala non si devono aprire più di 6 alloggi. Le dette scale devono essere bene illuminate sia di giorno che nelle prime ore della notte, tenute con la massima pulizia, e debitamente sorvegliate da apposito portiere, e devono ricevere luce ed aria possibilmente mediante vani di finestre che siano in diretta comunicazione con l'esterno.

In detti casamenti non si ammettono nè chiostrine o pozzi di luce, nè cortili chiusi; questi devono avere ampiezza sufficiente per conseguire lo scopo di cui all'articolo 44 ed essere sempre aperti da un lato.

L'acqua potabile deve essere garantita da ogni inquinamento.

TITOLO VI.

*Disponibilità delle case popolari*

Art. 56.

Pei casi di disaccordo fra le parti nella determinazione del prezzo di stima e del valore dei miglioramenti apportati dal proprietario alla casa, di cui nel 1° e 2° capoverso dell'articolo 11 della legge, i contratti di vendita stabiliranno le norme e la procedura da seguirsi, come nell'articolo 40 del presente regolamento.

Art. 57.

Il compratore di una casa popolare che, prima di avere compiuto il pagamento del prezzo di essa, voglia darla in tutto o in parte in locazione, deve osservare le stesse norme stabilite nel presente regolamento per la locazione delle case popolari da parte delle Società.

Art. 58.

Qualora durante il periodo del pagamento del prezzo della casa popolare, il proprietario di essa vi apporti, senza il consenso della Società costruttrice e dell'Istituto mutuante, modificazioni che importino diminuzione nel valore della casa, la Società costruttrice e l'Istituto mutuante hanno il diritto di obbligarlo a rimettere la casa nello stato primitivo, o di chiedere il deposito di una somma a titolo di supplemento di garanzia.

TITOLO VII.

*Case popolari costruite da industriali e case rurali*

Art. 59.

La esenzione di cui all'articolo 7 della legge è estesa alle case popolari costruite dopo la pubblicazione della legge stessa, da industriali, da proprietari o conduttori di terre, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1° che il valore locativo di ogni abitazione non sia superiore alle misure massime stabilite nell'articolo 31;

2° che le case siano vendute o locate a persone, dipendenti dagli industriali, proprietari o conduttori predetti, le quali abbiano un'entrata complessiva non superiore ai limiti fissati nell'articolo 32, secondo la popolazione del Comune e secondo che abbiano o non abbiano famiglia;

3° che la pigione non sia superiore al reddito lordo di ciascuna abitazione, accertato definitivamente agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Art. 60.

Se la casa popolare, per un periodo superiore ai 12 mesi, sia affittata, anche in parte, dall'industriale, dal proprietario o conduttore di terre a persone che non siano nelle condizioni stabilite dal n. 2 dell'articolo precedente, si considererà come assegnata a fini differenti da quelli indicati nella legge, e le imposte e sovraimposte condonate saranno senz'altro ripetibili con privilegio sul patrimonio del locatore.

Art. 61.

Il compratore o l'affittuario di una casa popolare nelle condizioni di cui nell'articolo 59, ha gli stessi obblighi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento per coloro che abbiano comperato o preso in locazione una casa popolare da una Società o da una Istituzione per le case popolari.

Si applicano inoltre, alle case contemplate dall'articolo 59, tutte le altre disposizioni della legge o del presente regolamento, relative alle case popolari.

Art. 62.

L'esenzione dall'imposta concessa dall'articolo 16 della legge si applica anche ai fabbricati rurali costruiti, per propria abitazione o per gli altri scopi indicati nell'articolo 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, da quelli stessi che attendono col loro lavoro alla manuale coltivazione della terra.

Art. 63.

Gli Istituti autorizzati dalla legge a far prestiti per la costruzione e l'acquisto di case popolari, possono concedere prestiti, per gli effetti e per gli scopi indicati nell'articolo 17 della legge stessa, direttamente ai proprietari di terreni e a coloro altresì che, attendendo col loro lavoro alla manuale coltivazione della terra, vogliono costruire o adattare a migliori condizioni igieniche un fabbricato per propria abitazione o per gli altri usi indicati nell'articolo 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

TITOLO VIII.

*Case popolari costruite dai Comuni.*

Art. 64.

I Comuni, i quali, ai termini dell'articolo 18 della legge, hanno costruito case popolari, non possono darle in locazione che a famiglie le quali abbiano un'entrata complessiva netta da imposte erariali o da tasse locali non superiore:

1° a lire 800 — oppure a lire 160 per persona, se la famiglia è composta di più di 5 persone, nei Comuni di 5000 abitanti o meno;

2° a lire 900 — oppure a lire 180 per persona, se la famiglia è composta di più di 5 persone, nei Comuni da 5001 a 15,000 abitanti;

3° a lire 1100 — oppure a lire 220 per persona, se la famiglia è composta di più di 5 persone, nei Comuni da 15,001 a 30,000 abitanti;

4° a lire 1200 — oppure a lire 240 per persona, se la famiglia è composta di più di 5 persone, nei Comuni da 30,001 a 100,000 abitanti;

5° a lire 1400 — oppure a lire 280 per persona, se la famiglia è composta di più di 5 persone, nei Comuni da 100,001 a 200,000 abitanti;

6° a lire 1500 — oppure a lire 300 per persona, se la famiglia è composta di più di 5 persone, nei Comuni da 200,001 abitanti in sopra.

## TITOLO IX.
*Enti morali e Società di beneficenza*

### Art. 65.

Gli Enti che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari, a norma e per gli effetti dell'articolo 22, prima parte, della legge, devono determinare nei loro statuti:

*a)* questo loro fine;

*b)* i modi di costituzione e di impiego del loro capitale, al quale non può essere assegnato alcun interesse;

*c)* le condizioni alle quali si acquista e alle quali si perde la qualità di associato, se l'Ente è costituito sotto forma di associazione, e le norme e condizioni per la convocazione e validità dell'assemblea generale degli associati per tutte le deliberazioni in generale e specialmente per quelle relative a modificazioni dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione;

*d)* le norme per la nomina e per la responsabilità degli amministratori, e in generale per l'Amministrazione dell'Ente; l'obbligo degli amministratori di compilare e trasmettere al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio il resoconto annuale nei termini e con le indicazioni di cui all'articolo 3, primo capoverso, del presente regolamento;

*e)* l'ammontare del capitale da impiegarsi in prestiti alle Società per le case popolari, qualora l'Ente si proponga di fare queste operazioni di prestito, e la misura massima dell'interesse da esigersi sulle operazioni stesse;

*f)* i casi, le condizioni e le norme per la cessazione dell'Ente; l'eventuale attribuzione dell'attivo residuale nei limiti fissati dall'ultimo capoverso dell'articolo 22 della legge e l'assegnazione del rimanente alla Congregazione di carità del luogo.

Gli statuti devono inoltre contenere le indicazioni stabilite ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 1° del presente regolamento.

Sui fondi e sulle entrate dell'Ente non può essere assegnato alcun lucro ai promotori, nè può essere attribuita una quota degli incassi ad amministratori, direttori o ad altri.

### Art. 66.

Le Società di beneficenza, di cui nel primo capoverso dell'articolo 22 della legge, quando si propongano lo scopo esclusivo di provvedere, senza fine di lucro, agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, devono osservare, oltre le disposizioni contenute nella legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, in quanto siano applicabili, anche quelle dell'articolo precedente.

Qualora si propongano anche altri scopi, devono tenere per le operazioni predette gestione e contabilità assolutamente separate e distinte e devono compilare per esse un regolamento speciale, da cui risulti:

1° l'ammontare massimo del capitale che esse intendono destinare all'attuazione del predetto scopo;

2° i caratteri degli alloggi che intendono costruire od acquistare e le condizioni generali per la locazione di essi, e principalmente i criteri con i quali saranno fissate le pigioni;

3° la misura massima da prelevarsi sulle entrate dipendenti da queste operazioni a titolo di spese d'amministrazione, la quale in nessun caso potrà eccedere il 5 per cento delle entrate stesse;

4° l'obbligo per gli amministratori di compilare e trasmettere al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio un resoconto speciale nei termini e con le indicazioni di cui all'articolo 3, primo capoverso, del presente regolamento.

È applicabile anche alle Società di beneficenza, per quanto si attiene alla gestione delle operazioni di cui nel presente articolo, la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente;

5° i casi e le condizioni per la cessazione delle operazioni predette; le norme per la liquidazione dell'attivo residuale dipendente dall'esercizio di esse; l'attribuzione di questo attivo, nei limiti fissati dall'ultimo capoverso dell'articolo 22 della legge, e l'assegnazione del rimanente alla Congregazione di carità del luogo.

### Art. 67.

Gli enti indicati nell'articolo 65 per ottenere la personalità giuridica devono farne domanda al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio allegandovi l'atto costitutivo o di fondazione, lo statuto e lo stato patrimoniale.

Il Ministero accerta che lo statuto risponda alle disposizioni della legge e del presente regolamento e, sentito il Consiglio di Stato, promuove il R. decreto di riconoscimento.

Se gli enti fossero già giuridicamente riconosciuti, devono presentare la domanda per l'approvazione delle modificazioni apportate allo statuto per renderlo conforme alla legge e al presente regolamento, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio o all'altro Ministero che promosse il R. decreto per il riconoscimento giuridico di essi; in quest'ultimo caso il R. decreto di approvazione delle modificazioni è promosso di concerto col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Con lo stesso procedimento saranno approvate le successive modificazioni dello statuto.

### Art. 68.

Le Società di beneficenza, di cui nella prima parte dell'articolo 66, per ottenere la personalità giuridica devono seguire le norme e la procedura stabilite per il riconoscimento giuridico delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il Ministero dell'Interno provvede al riconoscimento giuridico delle Società predette di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Qualora le Società di beneficenza si propongano anche altri scopi, devono presentare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il regolamento di cui all'articolo 66, insieme a copia della deliberazione relativa all'assunzione del servizio di alloggi per i poveri, con le norme fissate nel regolamento stesso, debitamente approvate dalla competente autorità tutoria.

Il Ministero, accertato che il regolamento sia conforme alle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, lo restituirà alla Società munito del visto di approvazione.

Lo stesso procedimento dovrà tenersi per le successive modificazioni del regolamento

### Art. 69.

Le Società di beneficenza, prima di dare in locazione gli alloggi, dovranno richiedere dal sindaco del luogo un certificato attestante lo stato di povertà dei richiedenti. Esse hanno però facoltà di accertare, con altri mezzi, la condizione di povertà dei medesimi.

I contratti di locazione non psssono avere durata maggiore di un anno.

Qualora muti la condizione economica del locatario, il contratto di locazione non potrà essere rinnovato.

## TITOLO X.
*Successioni delle case popolari*

### Art. 70.

L'erede che offre il pagamento in denaro delle quote spettanti agli altri eredi per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge, deve presentarne la dichiarazione al cancelliere della Pretura del mandamento nel quale è posta la casa popolare.

La dichiarazione deve contenere:

1° il nome, cognome, la professione e il domicilio del richiedente e la qualità nella quale agisce;

2° il nome, cognome, la professione e il domicilio del coniuge superstite del defunto e di ciascuno degli eredi o successori a titolo universale, come pure dei loro rappresentanti legali;

3° l'indicazione della somma rappresentante le quote spettanti agli altri eredi.

La dichiarazione è sottoscritta dal richiedente e controfirmata dal cancelliere.

Il richiedente deve inoltre depositare in denaro nella cancelleria della Pretura un decimo dell'ammontare della somma da lui offerta e una somma sufficiente per coprire le spese immediate di procedura. L'ammontare di questa somma sarà, occorrendo, determinato dal pretore.

Art. 71.

Il pretore a cui la dichiarazione è presentata convoca tutti gli interessati o i loro rappresentanti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le ricevute rilasciate dai destinatari sono allegate all'incartamento.

Nell'avviso di convocazione sarà notificato agli interessati l'ammontare della somma offerta a norma dell'articolo precedente, e saranno diffidati coloro che intendono farsi pure offerenti, di presentare la relativa dichiarazione al pretore 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Art. 72.

Il valore della casa all'effetto della determinazione delle quote spettanti agli eredi sarà quello di stima, diminuito dell'ammontare delle annualità che ancora devono essere pagate per compiere l'ammortamento del prezzo d'acquisto.

Quando più eredi facciano l'offerta del pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri, si procede al sorteggio per stabilire a quale di essi deve essere attribuita la casa.

L'attribuzione della casa e le convenzioni relative al pagamento delle quote e le altre condizioni accessorie devono risultare da apposito processo-verbale, fatto, seduta stante, e sottoscritto dal pretore e dal cancelliere.

Art. 73.

Qualora sorga contestazione sul valore di stima della casa popolare, il pretore invita gl'interessati a nominare un perito di loro fiducia.

Se non vi è accordo nella nomina del perito o se alcuno degli interessati non abbia ricevuto l'avviso di convocazione, il perito è nominato dal pretore.

Quando il perito ha depositato la relazione nella cancelleria della Pretura, il pretore invita le parti a prenderne conoscenza nel termine di 30 giorni dalla data della lettera d'invito, e poi le convoca nuovamente nei modi stabiliti nell'articolo 71.

Se nella nuova adunanza i coeredi si accordano sul valore di stima della casa e l'offerta fatta a norma degli articoli precedenti sia, occorrendo, aumentata in base a questo valore, il pretore procede all'attribuzione della casa con le norme indicate nell'articolo precedente.

In mancanza di accordo nella nuova adunanza sul valore di stima, il pretore ne deferisce la determinazione ad un collegio di tre periti nominati uno da lui, uno dai coeredi che hanno fatto l'offerta e uno dai coeredi dissenzienti Qualora i coeredi non si accordino nella scelta del perito, questo è nominato dal pretore. Sulla base della perizia il pretore procede all'aggiudicazione della casa, con le norme stabilite nell'articolo precedente.

Ogni decisione del pretore resa in contumacia è notificata alle parti contumaci nel modo prescritto dall'articolo 71 per l'avviso di convocazione.

L'opposizione può farsi entro 8 giorni dalla ricevuta della lettera raccomandata.

Sulla opposizione decide il pretore inappellabilmente.

## TITOLO XI.

*Procedimento per le agevolazioni tributarie*

Art. 74.

In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari sarà instituito, a cura del sindaco, un Comitato composto di un rappresentante del Comune, dell'ufficiale sanitario del Comune e di altri cinque membri nominati uno dagli Istituti indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 6, due dalle Società di mutuo soccorso e dalle Associazioni mutue di assicurazioni sulla vita che fanno operazioni per le case popolari e due dalle Società cooperative e dalle Camere di lavoro esistenti nel Comune stesso.

Qualora manchino nel Comune istituzioni della specie di quelle indicate nella prima parte del presente articolo, i membri del Comitato, che queste avrebbero dovuto designare, saranno nominati dal sindaco scegliendoli fra le persone che più si siano occupate della cooperazione, della previdenza e del risparmio.

Con provvedimento dato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, saranno stabilite le norme con le quali le istituzioni contemplate nella prima parte del presente articolo dovranno provvedere alle nomine predette, la durata in ufficio dei membri del Comitato e le condizioni e modalità per il funzionamento di esso.

L'ufficio di membro del Comitato è gratuito.

Il Comitato ha il compito di accertare agli effetti della lettera *a*) dell'articolo 75 se le case popolari rispondono alle condizioni di igiene e alle altre stabilite dalla legge e dal presente regolamento, salvo quanto riguarda il valore locativo si esse.

Il Comitato ha anche il compito di promuovere ed agevolare la costituzione di Società per le case popolari.

Art. 75.

Salva la competenza degli Uffici del registro e bollo e delle ipoteche, in quanto concerne i privilegi accordati dall'articolo 6 della legge in materia di tasse sugli affari, le società e gli enti, che hanno per oggetto esclusivo o secondario la costruzione o l'acquisto delle case popolari, ed i privati menzionati nella prima parte dell'articolo 15 della legge, per dimostrare il loro diritto alle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 7 ed a le altre indicate nell'articolo 6 della legge stessa per gli atti di acquisto delle case predette, devono presentare alle Agenzie delle imposte dirette:

*a*) un certificato rilasciato dal Comitato indicato nell'articolo precedente che attesti che la casa denunziata si trova nelle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, salvo quanto riguarda il valore locativo che fosse ancora da determinarsi;

*b*) una pianta, firmata da un architetto o da un ingegnere, della casa costruita od acquistata con tutte le indicazioni atte a dimostrare che questa corrisponde alle dette condizioni.

Dovranno, inoltre, a richiesta dell'Agenzia, presentare tutti gli atti e le indicazioni che la medesima ritenesse necessarie per accertare l'esistenza delle condizioni stesse.

Gli atti e documenti, di cui nel presente articolo, saranno stesi su carta libera.

L'Agenzia potrà anche, all'occorrenza, disporre una ispezione sul luogo e provvederà all'accertamento del reddito della casa, secondo le leggi ed i regolamenti per l'imposta sui fabbricati.

Art. 76

Le Società, gli Enti e i privati indicati nella prima parte dell'articolo precedente hanno diritto, anche prima d'incominciare la costruzione o di procedere all'acquisto della casa, di ottenere, presentando i documenti di cui all'articolo stesso, che l'agente dichiari se e sotto quali condizioni il fabbricato, venendo costruito o adattato ad uso di casa popolare in conformità alla pianta presentata, corrisponderebbe alle prescrizioni della legge e del presente regolamento, salvo l'accertamento definitivo dell'esistenza delle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 77.

Qualora l'agente delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per fruire delle agevolazioni fiscali, comunicherà all'interessato questa sua decisione motivata, contro la quale potrà presentarsi ricorso, in via amministrativa, alle Commissioni per i reclami riguardanti le imposte sui redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, in quanto riguarda l'accertamento del reddito o valore locativo della casa e al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per quanto si riferisce alle altre condizioni per ritenere popolare la casa.

Art. 78.

Gli atti di acquisto, anche a titolo gratuito, delle aree, di cui nell'articolo 6, ultimo capoverso, della legge, saranno fin dall'origine registrati con la tassa ridotta ad un quarto, qualora il Comitato indicato nell'articolo 74 del presente regolamento, o il Sindaco, sino a che non siasi costituito il Comitato, certifichi che l'acquisto ha per scopo esclusivo la costruzione di case popolari.

Sarà però provveduto al ricupero della differenza di tassa qualora le aree acquistate venissero destinate a fini diversi da quelli stabiliti dalla legge.

Nel caso che la tassa di registro sia stata originariamente pagata nella misura normale, il rimborso dei tre quarti di essa avverrà appena la Società presenti analogo certificato del Comitato predetto o, in sua mancanza, del Sindaco.

Art. 79.

Tutte le agevolezze e i privilegi concessi dalla legge si applicano anche alle case già costruite che vengano acquistate dagli enti e dalle persone in essa contemplati e quando vi siano apportati adattamenti sostanziali come case popolari, case rurali, come alberghi per i poveri o come dormitorî pubblici, con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 80.

Le esenzioni dalle imposte di cui agli articoli 7, 15 e 18 della legge 31 maggio 1903, n. 254, hanno effetto dal giorno nel quale il fabbricato diviene abitabile e servibile all'uso cui è destinato, giusta l'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'imposta sui fabbricati; e dal medesimo giorno ha effetto per i fabbricati rurali, di cui all'articolo 16 della citata legge 31 maggio 1903, lo sgravio dell'imposta sui terreni relativi all'area occupata dal nuovo fabbricato.

La cessazione della esenzione delle imposte e delle tasse, ai termini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1903, n. 254, ha effetto dal giorno in cui è avvenuto il cambiamento di destinazione della casa e da quel giorno le imposte e le tasse medesime diventano ripetibili, e saranno riscosse secondo le norme e coi privilegi delle rispettive leggi.

TITOLO XII.

*Vigilanza governativa*

Art. 81.

Per accertare che siano osservate le disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di fare eseguire ispezioni principalmente sulla gestione delle Società e degli Istituti che hanno per oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita o la locazione delle case popolari e sullo stato di manutenzione, nei riguardi della sicurezza e dell'igiene, delle case popolari, di proprietà delle Società o degli Istituti predetti o di proprietà di privati, che non abbiano ancora compiuto l'ammortamento del prezzo di esse.

Art. 82.

Per le ispezioni il Ministero si varrà, oltrechè degli ispettori del Credito e della Previdenza, anche degli ispettori delle industrie e, previo concerto coi Ministeri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e dell'Interno, degli ispettori ed ingegneri appartenenti al Corpo del genio civile, degli ingegneri addetti agli uffici tecnici di finanza e degli ispettori sanitari.

Potrà anche incaricare delle ispezioni altri pubblici funzionari specialmente competenti e i delegati all' esercizio della vigilanza nell'interesse dei Consorzi indicati nell'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 83.

Gl'ispettori nel presentarsi per adempiere il loro ufficio devono, a richiesta, fare constare della loro identità, mostrando la carta di riconoscimento, che sarà ad essi rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 84.

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento, gl' ispettori le accerteranno mediante apposito processo verbale, in cui debbono determinare con chiarezza e precisione la natura del fatto costituente la contravvenzione, le disposizioni alle quali si è contravvenuto e tutti gli elementi che sono necessari per il giudizio sulla qualità ed entità della contravvenzione.

Il processo verbale, compilato in presenza del rappresentante l'Istituto, la Società o l'Ente, o del proprietario o del conduttore della casa, deve essere sottoscritto da essi, dall'ispettore e dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti.

Il rappresentante, il proprietario o il conduttore predetti hanno diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederanno convenienti nel loro interesse.

Qualora il rappresentante, il proprietario o il conduttore della casa si rifiutino di firmare il processo verbale, l'ispettore ne farà menzione indicando le ragioni del rifiuto.

Il processo verbale di contravvenzione sarà rimesso dall'ispettore, entro 2 giorni dalla sua data, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

TITOLO XIII.

*Disposizioni generali e transitorie*

Art. 85.

I Corpi morali e le Società cooperative legalmente costituite prima dell'8 luglio 1903, per gli scopi della legge 31 maggio 1903, n. 254, potranno fruire dei benefizi della legge alle seguenti condizioni:

1° che modifichino e completino il loro ordinamento per renderlo conforme alle disposizioni della legge e del presente regolamento, applicabili ai Corpi morali e alle Società della stessa loro natura;

2° che seguano la procedura stabilita dal presente regolamento per dare effetto legale alle modificazioni degli statuti di detti Corpi morali e Società;

3° che presentino all'Agenzia delle imposte del luogo una pianta delle case da esse costruite dopo l'8 luglio 1900.

Qualora l'agente delle imposte ritenga che non sussistano, per le case costruite o possedute dai Corpi morali e dalle Società, le condizioni volute dalla legge e dal presente regolamento, si seguirà la procedura stabilita nell'articolo 77.

Art. 86.

I Corpi morali e le Società cooperative di cui nell'articolo precedente, adempiute le prescrizioni in esso stabilite, dovranno presentare domanda al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, sentito il Consiglio di Stato, promuove il decreto Reale di cui all'articolo 28 della legge.

Art. 87.

Le case costruite o acquistate da Corpi morali e dalle Società cooperative dopo l'8 luglio 1900 godono della esenzione di cui all'articolo 7 della legge per tutto il tempo, dalla data del decreto Reale emanato ai termini dell'articolo precedente, che manca a compiere i cinque anni, tenuto conto del periodo di tempo per il quale fu già goduta la esenzione concessa dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

Tutte le altre agevolazioni fiscali non si applicheranno che dalla data del decreto Reale predetto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*
RAVA.

*Il Ministro del Tesoro,* interim *delle Finanze*
L. LUZZATTI.

## **Relazione** *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 21 aprile 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ceglie Messapico (Lecce).*

SIRE!

Dopo che il Sindaco si è per privati motivi allontanato dal suo ufficio, profondi dissidî si sono manifestati in seno al Consiglio municipale di Ceglie Messapico, il quale, diviso in due partiti di

pari forze, può dirsi che più non funziona. Ed invero da varî mesi la vita di quella civica azienda si è arrestata e giace in abbandono tutto ciò che non riguarda il semplice giornaliero andamento degli affari ordinari.

Per non lasciare che un siffatto stato di cose assai dannoso all'amministrazione del Comune si protragga ancora a lungo, e poichè sono rimasti senza effetto i tentativi e gli uffici interposti per ottenere una conciliazione fra i due partiti, si rende indispensabile, in mancanza di altri mezzi, lo scioglimento di quel Consiglio comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ceglie Messapico, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Nicola Laganà è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a' termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. CONSOLATO D'ITALIA IN INNSBRUCK

*Elenco degli Italiani morti durante il 1° trimestre dell'anno 1904.*

1. Brazzolli Linda, di Camillo, nata a Genova il 19 marzo 1903, morta a Trento il 4 settembre 1903.
2. Boldo Maria, d'anni 14, nata a San Fermo (?), domiciliata a Sedico, morta a Trento il 18 id.
3. Gastaldo Santo, d'anni 23, da Saletto (Montagnana, Padova), morto a Merano il 25 febbraio 1904.
4. Dal Santo Ottone, d'anni 2, nato a Trento, domiciliato a Veneria, morto a Trento il 18 id.
5. De Vecchi Alessando, d'anni 49, da San Michele di Bosco Marengo (Verona), morto a Rovereto il 13 gennaio 1904.
6. Zorzan Pietro, d'anni 45, da Verona, morto a Trento il 12 dicembre 1903 (suicida nelle carceri criminali).
7. Marcadello Angelica, d'anni 74, da Pove, morta a Mais il 1° gennaio 1904.

## MINISTERO DELL' INTERNO

**Disposizioni** *fatte nel personale dipendente:*

**Amministrazione provinciale.**

Con R. decreto del 10 aprile 1904:

Ventura rag. Vittorio, viceragioniere di 3ª classe, già dispensato dal servizio perchè chiamato sotto le armi, riammesso in servizio.

Segre rag. Marco, viceragioniere di 2ª classe, già in aspettativa, richiamato in servizio.

**Amministrazione degli Archivi di Stato.**

Con R. decreto del 10 aprile 1904:

Cerlini dott. Aldo, sotto-assistente di 2ª classe, collocato in aspettativa.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Avviso.**

Secondo il disposto del n. 14 dell'allegato *I*, al R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470, si rende noto che negli esami di concorso a n. 6 posti di aiutante ragioniere geometra del Genio militare, di cui all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 dicembre 1903, n. 301, sono risultati idonei entro il numero di posti suaccennato e nell'ordine sottoindicato, i signori:

1. Saulini Enrico — 2. Almerighi Aldo — 3. Pistotti Marcello — 4. Darida Lazzaro — 5. Fettarappa Alceo — 6. Giovannetti Emilio.

Roma, 3 maggio 1904.

*Per il Ministro*
P. SPINGARDI.

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione Generale del Debito Pubblico**

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 218,184 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 35,244 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 55, al nome di Gattola *Giuseppa* fu Raimondo, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gattola *Maria-Giuseppa*, fu Raimondo, ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 4 maggio 1904.

*Il Direttore Generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,179,337 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 20 annue, al nome di Testa *Palma* fu *Nicola*, minorenne, sotto la patria potestà della madre Grande Benedetta di Michele, domiciliata in Gildone (Campobasso), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a

**Testà** *Maria Palma* **fu** *Nicolangelo*, **minorenne, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.**

**A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.**

**Roma, il 4 maggio 1904.**

*Il Direttore Generale*
MANCIOLI.

**Direzione Generale del Tesoro** (*Divisione Portafoglio*).

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 5 maggio in lire 100.17.**

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

**Divisione Industria e Commercio**

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

*4 maggio 1904.*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| *5 % lordo* | 102,86 17 | 100,86 17 | 101,48 84 |
| *4 % netto* | 102,62 08 | 100,62 08 | 101,24 75 |
| *3 1/2 % netto* | 100,54 88 | 98,79 88 | 99,34 71 |
| *3 % lordo* | 72,65 | 71,45 | 72,42 70 |

# Parte non Ufficiale

## DIARIO ESTERO

In un articolo sui problemi dell'Africa del Sud e sull'avvenire di quelle regioni, il *Temps* scrive che oggetto di gravi preoccupazioni, per tutti coloro che veggono svilupparsi l'Africa australe, è il *pericolo nero*.

« In tutta l'Africa australe inglese - prosegue il *Temps* - i negri sono in numero di dieci milioni, mentre tutte le razze bianche riunite: boeri, inglesi, tedeschi, ecc., non arrivano al milione. Prima e dopo la guerra l'evoluzione del negro si compie a passo di gigante. Esso guadagna del denaro, si veste all'europea, vota, si arma. La guerra anglo-boera è stata per lui ciò che fu la guerra civile per il suo fratello d'America. Entro il corso di una generazione quali saranno i rapporti fra negri e bianchi? Ce lo dicono gli Stati Uniti.

Epperò, non c'è da stupirsi delle parole che il primo ministro inglese, sig. Balfour, pronunciava alcuni mesi or sono. « I negri - disse egli - aumentano più presto che i bianchi; il problema delle razze nel Sud dell'Africa presenterà delle difficoltà incomparabili; io non invidio coloro che avranno da risolverlo ».

E lord Grey diceva qualche giorno più tardi: « Non sono i *gialli*, ma i *negri* che mi spaventano ».

Questi timori sembrano confermarsi. Nelle ultime elezioni al Capo, i *progressisti* (partito inglese) hanno vinto contro il *Bond* (partito olandese), grazie al voto dei negri. Questi esigeranno ora la realizzazione delle promesse che sono state fatte loro. Bisognerà, insomma, pagare il prezzo dell'alleanza.

Secondo la legge elettorale del Capo, ogni abitante della colonia, sia egli bianco, negro o giallo, è elettore dopo un anno di residenza, sempre che egli abbia una proprietà di 1,625 franchi, o un salario di 1500 franchi, e sia in grado di scrivere il proprio nome e il proprio recapito.

Tale è la prosperità dei negri dopo la guerra, che non tarderà ad arrivare il momento in cui tutti avranno il censo. E, quanto all'istruzione, è affare di scuole. Tra qualche anno il voto dei negri sarà preponderante. Ora essi ascendono nella colonia a un milione duecentomila, mentre i bianchi non arrivano a quattrocentomila. Vi sono di già novantatremila piccoli negri nelle scuole del sud dell'Africa e soltanto sessantamila piccoli bianchi. Questi ultimi faranno una figura ben meschina quando i loro piccoli camerati occuperanno nel Parlamento del Capo il posto che occupano ora nelle scuole! »

* * *

Scrivono da Costantinopoli:

« Dacchè la Russia è in guerra col Giappone, il Sultano ne ha approfittato per rinforzare l'esercito d'Armenia.

« In questi giorni, 40 mila soldati regolari, senza contare la cavalleria irregolare kurda, formano il 4° corpo d'armata d'Erzerum.

« Alla fine, il Governo russo, allarmato dall'attitudine sospetta della Turchia, fece chiedere alla Porta quali fossero le sue intenzioni.

« Il Governo turco rispose, naturalmente, ch'egli intendeva impedire il passo alle bande rivoluzionarie armene che tentassero varcare la frontiera. L'ambasciatore russo, Zinoview, si recò allora alla Sublime Porta per dichiarare che il suo Governo non poteva credere a tali asserzioni, poichè ben si sapeva che non potevano chiamarsi « insurrezione armena » quei parziali movimenti di pochi insorti che mal soffrivano le sevizie e le prepotenze dei kurdi.

« L'ambasciatore dichiarò che la Russia non avrebbe tollerato la permanenza al suo confine della cavalleria irregolare kurda, pericolosa per l'ordine e la sicurezza delle popolazioni cristiane di quei luoghi. Perciò invitava la Porta a richiamare dal confine le truppe mobilitate. In caso contrario, la Russia avrebbe, dal canto suo, mobilitato le sue truppe alla frontiera, lasciando alla Turchia intera responsabilità di quel che sarebbe avvenuto in appresso.

« Intanto, essa reclamava il pronto pagamento degli arretrati delle indennità di guerra, nonchè la soluzione di una certa pendenza non ancora definita, cioè il risarcimento dei molti danni sofferti da varî negozianti russi, durante l'ultima guerra del 1877.

« Le alte sfere governative turche furono oltremodo indignate di queste imposizioni categoriche della Russia.

Ma il Sultano stimò conveniente « per ora » di far buon viso a cattivo giuoco, e quindi ha ceduto, ordinando che le sue truppe vengano ritirate dalla frontiera orientale.

« Per il momento la cosa resta così ».

***

L'*Asr*, giornale turco quotidiano, annunziando la perdita della *Petropavloski* e la morte di Makaroff, non celò la sua saddisfazione. Bastò questo perchè il giornale venisse sospeso.

Una circolare dell'autorità a tutti gli altri giornali impone loro, sotto pena di sospensione, di astenersi da qualsiasi commento che possa urtare la suscettività della Russia « amica della Turchia ».

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA.

S. A. R. il Conte di Torino partì ieri da Roma, per far ritorno alla sua sede di Firenze.

**Il IV Congresso di Tiro a segno.** — Questa mattina, alle 10, in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi, si è inaugurato il IV Congresso nazionale del Tiro a segno.

Oltre un numeroso ed eletto pubblico, composto anche di molte signore in eleganti abbigliamenti primaverili, erano presenti S. E. il presidente del Consiglio, on. Giolitti, e le LL. EE. il ministro della guerra, on. Pedotti, in rappresentanza anche di Sua Maestà il Re, i ministri Ronchetti, Orlando, Tedesco, Mirabello, Rava, S. E. Biancheri, presidente della Camera dei deputati, gli onorevoli comm. Schanzer, Compans, Libertini, ed altri, nonchè alcuni senatori.

Il sindaco principe Torlonia prese pel primo la parola, recando l'augurio di Roma ai congressisti pel trionfo dei loro ideali che tanto cooperano alla grandezza d'Italia.

Il presidente della Società del tiro a segno, on. senatore Luigi Lucchini, lesse quindi un lungo discorso rifacendo la storia della Società, e constatando come essa fosse in continuo progresso: rievocò con eloquente descrizione il ricordo della sua organizzazione: disse come essa deve rimanere soprattutto istituzione eminentemente civile.

Ringraziò, in ultimo, i varî ministri che cooperarono e cooperano sempre alla maggior sua prosperità: rivolse gratissime parole al Sindaco ed alla Giunta, per la signorile ospitalità offerta ai congressisti, concedendo loro, pei lavori del Congresso, parte della maestosa sede municipale: inneggiò in ultimo al giovane Principe che regge i destini dello Stato, degno erede degli avi suoi, sempre il primo dove la grandezza e il bene dell'Italia lo chiami.

Terminata l'inaugurazione, i congressisti si sono riuniti nella stessa sala degli Orazi e Curiazi, per costituire gli uffici di presidenza e delle varie sezioni.

Il senatore Lucchini così concluse il suo splendido discorso:

« Il Tiro a segno, stringendo più intimi e cordiali i vincoli fra il popolo e l'esercito, con lo sviluppo e il completamento che deve ricevere, sarà fattore potente e indispensabile di educazione fisica, morale, civile; scuola di carattere, di disciplina, di uguaglianza; alta espressione di democrazia e di patriottismo; ausiliare indispensabile della difesa nazionale; uno dei più poderosi coefficienti per cementare l'unità, la prosperità, la grandezza della patria ».

Si alzò, per ultimo, S. E. il Ministro della Guerra, on. Pedotti, porgendo il suo saluto ai convenuti.

Egli disse di vedere con vera simpatia la nobile opera intrapresa da tanti volenterosi, facendo voti per la sua completa riuscita, per la quale promise di occuparsi con sollecito amore, volendo che la patriottica istituzione del Tiro a segno raggiunga il suo nobilissimo scopo. Concluse, rivolgendo parole di simpatia e di encomio a tutti i congressisti, e finì dichiarando, in nome di S. M il Re, aperto il Congresso.

Gli intervenuti si alzarono, acclamando calorosamente l'oratore.

**Per Francesco Petrarca.** — S. E. il Ministro della pubblica istruzione, on. Orlando, ricevè, ieri, l'on. D. Romolo Ruspoli ed il cav. Raqueni, segretario generale della Lega franco-italiana, che gli offrì la presidenza d'onore del Comitato per le onoranze a Petrarca, che avranno luogo a Parigi il 21 luglio, in occasione del VI centenario della nascita dell'immortale poeta.

S. E. il Ministro Orlando accettò l'onorevole ufficio.

**La salma del pittore Nino Costa.** — Stamane è giunta in Roma per essere seppellita a Campo Verano la salma dell'illustre pittore Nino Costa, la cui produzione artistica trovasi esposta alla Mostra di Belle Arti in via Nazionale.

Il trasporto della salma dalla stazione al cimitero è riuscito un vero tributo di stima e di affetto per il compianto figlio di Roma.

Il carro, coperto da numerose corone, fra cui una bellissima del Municipio di Roma, era preceduto da un drappello di guardie municipali con il concerto civico e seguito dall'assessore Ettore Ferrari, rappresentante il Sindaco, da numerosi artisti, da amici personali del compianto artista e da appartenenti alla Società dei reduci dalle patrie battaglie, cui il Costa apparteneva.

Parlarono sul feretro gli assessori Ferrari e Trompeo.

**La partenza della squadra francese da Genova.** — La divisione della squadra francese al comando dell'ammiraglio Barnaud partì ieri da Genova a mezzogiorno.

Una folla grandissima radunata sui moli, lungo la via di circonvallazione e nelle barche, fece un'entusiastica dimostrazione, sventolando fazzoletti e bandiere ed acclamando. Gli equipaggi rispondevano con *urrà*.

Furono scambiate le salve d'uso. Il tempo era coperto.

**Marina militare.** — La squadra del Mediterraneo al comando del vice-ammiraglio Morin e composta delle RR. navi *Sicilia*, *Saint-Bon*, *E. Filiberto*, *Carlo Alberto*, *Agordat*, *Coatit*, *Garibaldi*, *Partenope*, *Varese*, e delle caccia-torpediniere *Fulmine*, *Lampo*, *Euro*, *Nembo*, *Borea*, *Dardo*, *Turbine*, *Aquilone*, giunse ieri a Salerno.

— Stamane a Napoli, il contrammiraglio, on. Bettolo, ha assunto il comando della squadra di riserva, formata dalle RR. navi *Umberto I*, *Sardegna*, *Dandolo*, *Bausan* e *Dogali*.

La squadra partirà domani da Napoli.

— Ieri l'altro le RR. navi *Staffetta*, *Piemonte* ed *Euridice*, partirono la prima da Massaua per Shob-Shahks, la seconda da Colombo per Aden e la terza da Napoli per La Canea. La R. nave *Marco Polo* giunse a Shanghai.

**Comunicazioni telefoniche interrotte.** — Si telegrafa da Torino che da questa mattina le comunicazioni telefoniche con Parigi sono interrotte.

**Notizie commerciali.** — Nel porto di Genova, lunedì scorso furono caricati 931 carri, di cui 315 di carbone per i privati e 111 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 268, dei quali 178 per imbarco.

**Marina mercantile.** — Il piroscafo *Orione*, della N. G. I., giunse il giorno 2 a Montevideo. Ieri l'altro i piroscafi *Città di Torino* e *Venezuela*, della Veloce, partirono il primo da New-York per Norfolk ed il secondo da Marsiglia per Tangeri; il piroscafo *Prinz Adalbert*, della C. A. A., giunse a New-York proveniente da Napoli.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 4. — Lo Czar ha stabilito che la squadra che si trova nel Pacifico assuma d'ora innanzi la denominazione di prima squadra della flotta russa nel Pacifico.

La seconda squadra di questa flotta sarà formata con equipaggi che saranno inviati nel Pacifico.

Il contrammiraglio Roschdestwensky, che è stato incaricato della formazione di questa squadra, sarà provvisoriamente sostituito nello stato maggiore della marina dal contrammiraglio Wirenius.

PIETROBURGO, 4. — L'*Agenzia telegrafica russa* ha da Port Arthur:

La situazione nel raggio della piazza-forte è invariata. Durante il combattimento della notte del 3 corr. le navi e le batterie della costa lanciarono circa 2500 granate di varie specie. Il *Giljak*, col cannone automatico, lanciò 3000 proiettili.

Il *Novy Krai* ha dalla stazione di Wa-fand-jan che i cinesi avversari della Russia, avendo alla testa il Vicerè Yuan-chi-kai ed il generale Ma, si agitano fortememente contro i russi.

In tutte le città cinesi e nei *bazars*, oratori ambulanti spandono false notizie circa le forze e le vittorie dei giapponesi e le cattive intenzioni dei russi contro la Cina.

Scopo di questa agitazione sarebbe di eccitare il popolo contro la Russia.

TOKIO, 4. — Nove brulotti giapponesi si diressero lunedì sera a tutto vapore verso l'entrata della rada di Port Arthur. Essi furono tutti colati a fondo dal fuoco dei russi.

Il tentativo di ostruire l'entrata del porto sarebbe riuscito.

BERLINO, 4. — Il *Wolff Bureau* annunzia che nella conferenza tenuta ieri al Castello dall'Imperatore col Cancelliere dell'Impero, conte di Bulow, col capo dello stato maggiore dell'esercito, generale Schlieffen, col Ministro della guerra, generale Einem, e col Direttore delle colonie, Stübel venne deciso di inviare nell'Africa sud-occidentale tedesca i rinforzi richiesti dal colonnello Leutwein.

D'ora innanzi le operazioni militari saranno dirette dal generale Trotha; il colonnello Leutwein conserverà i poteri di governatore della Colonia.

SAIGON, 4. — Un violento tifone, scatenatosi domenica scorsa sulla Cocincina, produsse gravi danni.

Un centinaio di indigeni rimasero morti.

LONDRA, 4. — *Camera dei Comuni*. — Il Sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, conte Percy, rispondendo ad analoga interrogazione, dice che il Governo ignora l'effettivo esatto della tribù che guerreggia contro il Mad Mullah. Gli ultimi rapporti del generale Egerton dimostrano che il Mad Mullah ha seco soltanto seicento fucili. Secondo informazioni pervenute al principio di aprile al Governo italiano, il Mad Mullah non dispone che di cinquecento uomini.

Il conte Percy soggiunge che la data del ritorno della spedizione inglese non può ancora esser fissata, perchè il Governo vuole studiare prima l'effettivo della guarnigione da lasciarsi nel protettorato inglese.

BELGRADO, 4. — Si assicura che l'incoronazione di Re Pietro avrà luogo il 15 giugno, anniversario della sua elezione.

RIO JANEIRO, 4. — L'ordine di mobilizzazione è confermato.

I preparativi militari e navali proseguono attivamente.

Il Perù non ha ancora risposto alla Nota, colla quale il Brasile chiedeva lo sgombro dei peruviani dai territori di Aetopurus ed Aetojurna che essi hanno occupato.

PIETROBURGO, 4. — L'*Agenzia telegrafica russa* dice che non è giunta a Pietroburgo alcuna notizia della occupazione di New-Chuang da parte dei giapponesi, come ne è corsa la voce all'estero.

ATENE, 4. — La Porta aveva proposto l'invio a Smirne di una Commissione incaricata di fare un'inchiesta sui fatti che avevano provocato le rimostranze del Governo greco.

Malgrado il rifiuto assoluto della Grecia di aderire a tale proposta, una Commissione d'inchiesta, presieduta da Chouki bey, è giunta a Smirne.

VIENNA, 4. — Il Presidente del Consiglio, dott. De Körber, ha nominato una Commissione di giureconsulti, incaricata di elaborare un primo progetto di revisione del Codice civile. Questa Commissione dovrà stabilire i principî generali, ai quali si debbono inspirare le modificazioni da apportarsi al Codice. Terminati i lavori di questa Commissione ne sarà nominata un'altra, composta di rappresentanti dell'industria e del commercio, che dovrà esaminare il progetto della prima Commissione, tenendo conto dei voti espressi dalla popolazione e degli interessi del commercio e dell'industria.

La Commissione dei giureconsulti inizierà quanto prima i suoi lavori.

PIETROBURGO, 5. — Il generale Kuropatkine telegrafa che il generale Kaschtalinski gli ha inviato il seguente rapporto:

« Devo riferire i dettagli sul grave ma glorioso combattimento che sostennero il 1° del corrente mese presso Tiu-ren-tschen le truppe sotto il mio comando contro distinte forze giapponesi.

« Il mattino del 30 aprile i giapponesi cominciarono ad attaccare la mia ala sinistra che occupava le montagne di Husar. Ordinai quindi ai battaglioni del 22° reggimento di ritirarsi pel fiume Ai-ho fino a Potetyntza. Lo stesso giorno all'alba cominciò, da parte dei giapponesi, un bombardamento straordinariamente violento della nostra posizione presso Tiu-ren-tschen. Si potè prevedere che, dopo questo bombardamento, durante il quale furono sparati oltre duemila colpi, i giapponesi avrebbero intrapreso un attacco nella notte dal 30 aprile al 1° maggio.

« Ricevetti ordine dal generale Sassulitch di partecipare al combattimento. Due battaglioni del 22° reggimento, restando sul luogo da essi anteriormente occupato sull'ala sinistra della mia posizione, difesero i guadi presso Soletynza. I giapponesi avanzarono alle 5 del mattino per attaccarci mettendo in marcia sui guadi dello Ai-ho non meno di una divisione di fanteria, che, in colonna, soffrendo perdite enormi, traversò i guadi ed attaccò la posizione russa. Questa fu bombardata sul fianco da Vi-jù da trentasei cannoni da campagna e da una batteria di cannoni da assedio.

« Il dodicesimo reggimento occupò una posizione più addietro sotto la protezione di due batterie della sesta brigata a di una compagnia con cannoni di piccolo calibro, che arrestarono col loro fuoco violento l'attacco dei giapponesi.

« All'una del pomeriggio i giapponesi si erano tanto avvicinati alla posizione dell'undicesimo reggimento, che la terza batteria non poteva avanzare sulla via, la quale si trovava esposta al fuoco incrociato.

« La batteria avendo occupato una posizione prossima ai giapponesi, la mantenne fino alla fine del combattimento, e perdette il comandante, tenente colonnello Murawski. La compagnia, con cannoni di piccolo calibro, che si trovava alla retroguardia, fu fatta passare tra le truppe della posizione avanzata.

« Il comandante della compagnia stessa, vedendo la situazione difficile in cui si trovava la batteria del comandante Murawski, occupò di propria iniziativa la sua posizione, perdendo la metà degli uomini e tutti i cavalli. Allora tentò di fare trasportare i piccoli cannoni dagli uomini al di là delle montagne. I cannoni di piccolo calibro tirarono circa 35,000 colpi Una parte del 12° reggimento riuscì ad aprirsi un passaggio ed a salvare la bandiera.

« La seconda batteria della sesta brigata tentò di raggiungere la riserva per altra via, ma avendo soltanto la metà dei cavalli, non poteva superare le montagne ed avendo rioccupato la propria posizione accorse in soccorso dell'11° reggimento attaccato dai giapponesi.

« Verso mezzodì appresi che i giapponesi avevano respinto un battaglione del 22° reggimento trovantesi presso Ischingu ed avevano aggirato la mia ala sinistra.

« Verso un'ora pom. tre battaglioni dell'11° reggimento e la batteria del tenente colonnello Murawski si avvicinarono alla mia ala sinistra, essendo stati fatti marciare come riserva dal generale Sassulitch con ordine di mantenere le loro posizioni fino alla partenza del 9° e 10° reggimento di Schachedza.

« Ordinai all'11° reggimento di occupare una posizione più indietro, che dominava e che era difesa da due fronti

« Ordinai pure alla batteria del tenente colonnello Murawski di ritornare alla riserva, ed al 12° reggimento, alla terza batteria di

artiglieria e alla compagnia coi cannoni di piccolo calibro di ritirarsi sotto la protezione dell'11° reggimento.

« Le truppe della retroguardia furono condotte dal capo del mio stato maggiore alla posizione che era stata loro fissata.

« L'11° reggimento si mantenne sulla sua posizione ancora due ore ed attraversò la catena delle colline, combattendo colla bajonetta, con perdite considerevoli, ma salvando la bandiera.

« In questa occasione perì il comandante dell'11° reggimento, colonnello Leiming.

« Le nostre perdite ascesero a circa duemila uomini e circa quaranta ufficiali.

« Le perdite dei giapponesi devono essere enormi.

« La divisione si ritirò in pieno ordine a Feng-huang-cheng.

« Il morale delle truppe della terza divisione non è diminuito. Oltre settecento feriti marciarono insieme coi loro reggimenti su Feng-huang-cheng ».

LONDRA, 5. — *Camera dei Comuni.* — (*Continuazione*). — Si approva una mozione che propone la nomina di una Commissione incaricata di determinare quali regolamenti ora applicati alle navi inglesi nei porti inglesi potrebbero essere pure applicabili alle navi estere.

Si respinge poscia, con 197 voti contro 124, una mozione che chiede l'abrogazione del *Crime Act*.

PARIGI, 5. — L'*Eclair* ha da Pietroburgo: « La mobilitazione dell'esercito continua; quella del 10° e del 18° corpo è terminata. La partenza di questi due corpi per l'Estremo Oriente è incominciata ».

LONDRA, 5. — Il *Daily Mail* ha da Kia-lien-tsé: « Il quartiere generale giapponese annunzia che l'esercito giapponese avanza da Kia-lien-tsé verso il nord ».

PIETROBURGO, 5. — L'*Agenzia telegrafica russa* ha da Port Arthur in data 4 corr. sera:

Il nemico incrocia all'orizzonte: un nuovo attacco è possibile. L'ultimo tentativo di sbarrare il canale d'entrata nel porto venne fatto con dodici navi giapponesi: è stato potuto stabilire con precisione il punto ove ne furono affondate otto, quello di altre due non è stato ancora accertato. Le ultime due navi non potendo resistere al fuoco terribile delle nostre batterie dei forti e delle navi fuggirono.

Da informazioni assunte risulta che quelle navi stazzavano in media oltre duemila tonnellate. Le navi erano *Sibata, Kokura, Asagaro, Mikawa, Totomi, Indasan, Yeddo, Nagato, Olarn, Sagami, Aikohu* e *Sakura;* quest'ultima stazzava tremila tonnellate.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del R. Osservatorio del Collegio Romano

*del 4 maggio 1904*

| | |
|---|---|
| **Il barometro è ridotto allo zero** | — |
| **L'altezza della stazione è di metri** | 50,60. |
| **Barometro a mezzodì** | 757,07. |
| **Umidità relativa a mezzodì** | 62. |
| **Vento a mezzodì** | S. |
| **Stato del cielo a mezzodì** | coperto |
| **Termometro centigrado** | massimo 20°,6. |
| | minimo 12°,7. |
| **Pioggia in 24 ore** | — |

*4 maggio 1904.*

**In Europa:** pressione massima di 769 sulla Spagna settentrionale, minima di 745 sul golfo di Botnia.

**In Italia nelle 24 ore:** barometro disceso di 1 a 3 mill.; temperatura diminuita al nord; irregolarmente variata altrove, temporali sul versante Adriatico e al sud.

Barometro: minimo tra 760 e 761 in sull'alta Italia, massimo a 764 in Sardegna.

Probabilità: cielo vario sull'Italia meridionale e Sicilia, quasi ovunque nuvoloso altrove con alcune pioggie o temporali; venti moderati settentrionali al nord, tra sud e ponente, altrove; alto e medio Tirreno alquanto agitato.

## BOLLETTINO METEORICO

**dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica**

Roma, 4 maggio 1904

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA Massima | Minima |
|---|---|---|---|---|
| | | | nelle 24 ore precedenti | |
| Porto Maurizio | coperto | mosso | 21 9 | 15 6 |
| Genova | coperto | legg. mosso | 18 6 | 15 0 |
| Massa Carrara | coperto | calmo | 21 0 | 12 1 |
| Cuneo | 1/2 coperto | — | 21 1 | 13 1 |
| Torino | coperto | — | 21 9 | 12 2 |
| Alessandria | — | — | — | — |
| Novara | coperto | — | 24 3 | 13 6 |
| Domodossola | 1/4 coperto | — | 23 1 | 7 3 |
| Pavia | 3/4 coperto | — | 25 0 | 10 7 |
| Milano | 3/4 coperto | — | 24 3 | 12 9 |
| Sondrio | 1/4 coperto | — | 21 2 | 11 3 |
| Bergamo | coperto | — | 23 0 | 11 8 |
| Brescia | 1/2 coperto | — | 26 7 | 13 0 |
| Cremona | coperto | — | 24 1 | 14 4 |
| Mantova | sereno | — | 21 5 | 15 0 |
| Verona | 1/2 coperto | — | 24 8 | 14 2 |
| Belluno | 3/4 coperto | — | 20 4 | 9 6 |
| Udine | 1/4 coperto | — | 23 3 | 12 3 |
| Treviso | 1/2 coperto | — | 23 6 | 12 3 |
| Venezia | 3/4 coperto | calmo | 21 1 | 12 8 |
| Padova | 3/4 coperto | — | 22 4 | 12 7 |
| Rovigo | 3/4 coperto | — | 18 4 | 14 0 |
| Piacenza | 3/4 coperto | — | 23 0 | 13 2 |
| Parma | coperto | — | 25 6 | 14 4 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 24 5 | 13 5 |
| Modena | 3/4 coperto | — | 24 4 | 13 2 |
| Ferrara | sereno | — | 24 3 | 13 7 |
| Bologna | sereno | — | 24 5 | 14 7 |
| Ravenna | coperto | — | 21 9 | 13 0 |
| Forlì | 1/4 coperto | — | 25 6 | 13 4 |
| Pesaro | 3/4 coperto | calmo | 23 1 | 15 2 |
| Ancona | coperto | calmo | 23 4 | 15 4 |
| Urbino | 3/4 coperto | — | 21 8 | 12 9 |
| Macerata | 3/4 coperto | — | 23 3 | 14 9 |
| Ascoli Piceno | 3/4 coperto | — | 23 0 | 13 8 |
| Perugia | coperto | — | 21 8 | 11 5 |
| Camerino | 1/2 coperto | — | 20 0 | 11 0 |
| Lucca | coperto | — | 21 9 | 12 5 |
| Pisa | coperto | — | 22 2 | 12 6 |
| Livorno | coperto | calmo | 20 0 | 13 5 |
| Firenze | 1/4 coperto | — | 23 8 | 12 2 |
| Arezzo | 3/4 coperto | — | 22 9 | 11 4 |
| Siena | 1/4 coperto | — | 21 8 | 10 4 |
| Grosseto | 1/4 coperto | — | 25 0 | 15 1 |
| Roma | coperto | — | 22 8 | 12 7 |
| Teramo | 1/2 coperto | — | 23 4 | 13 2 |
| Chieti | 1/2 coperto | — | 20 4 | 10 4 |
| Aquila | coperto | — | 19 6 | 8 7 |
| Agnone | 1/4 coperto | — | 20 0 | 9 3 |
| Foggia | sereno | — | 24 0 | 10 4 |
| Bari | sereno | calmo | 21 0 | 10 0 |
| Lecce | sereno | — | 23 1 | 11 2 |
| Caserta | 1/4 coperto | — | 23 5 | 12 0 |
| Napoli | 1/2 coperto | calmo | 20 0 | 13 8 |
| Benevento | 1/2 coperto | — | 23 4 | 12 4 |
| Avellino | sereno | — | 20 2 | 12 5 |
| Caggiano | 1/2 coperto | — | 16 7 | 8 7 |
| Potenza | 3/4 coperto | — | 16 6 | 8 2 |
| Cosenza | sereno | — | 22 0 | 12 0 |
| Tiriolo | 3/4 coperto | — | 11 6 | 5 1 |
| Reggio Calabria | sereno | legg. mosso | 21 0 | 15 0 |
| Trapani | coperto | calmo | 18 8 | 14 2 |
| Palermo | sereno | calmo | 22 0 | 8 4 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 21 0 | 13 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 25 0 | 10 0 |
| Messina | 1/2 coperto | calmo | 23 0 | 14 6 |
| Catania | 1/4 coperto | calmo | 21 4 | 12 5 |
| Siracusa | 1/4 coperto | calmo | 22 2 | 12 2 |
| Cagliari | sereno | mosso | 23 0 | 11 5 |
| Sassari | 3/4 coperto | — | 19 7 | 12 1 |

*Direttore:* G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *gerente responsabile.*